

Futura - Associazione di Promozione Sociale
C/da Castiglione sn - 85010 Missanello (PZ)
C.F. 96081770768
IBAN IT63C 05387 8050 000000 2493480
Email: associazione.futura.onlus@gmail.com - Tel. 349 3852369



ALLEGATO A
In Data 8 ottobre 2019 814 3

SCHEMA STATUTO PER

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

_____ FUTURA _____

INDICE

ART. 1.	Denominazione e sede
ART. 2.	Statuto
ART. 3.	Efficacia dello statuto
ART. 4.	Interpretazione dello statuto
ART. 5.	Finalità e Attività
ART. 6.	Ammissione
ART. 7.	Diritti e doveri degli associati
ART. 8.	Volontario e attività di volontariato
ART. 9.	Perdita della qualifica di associato
ART. 10.	Gli organi sociali
ART. 11.	L'assemblea
ART. 12.	Compiti dell'Assemblea
ART. 13.	Assemblea ordinaria
ART. 14.	Assemblea straordinaria
ART. 15.	Organo di amministrazione
ART. 16.	Il Presidente
ART. 17.	Organo di controllo
ART. 18.	Organo di Revisione legale dei conti
ART. 19.	Libri sociali
ART. 20.	Risorse economiche
ART. 21.	I beni
ART. 22.	Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
ART. 23.	Bilancio
ART. 24.	Bilancio sociale
ART. 25.	Convenzioni
ART. 26.	Personale retribuito
ART. 27.	Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
ART. 28.	Responsabilità dell'associazione
ART. 29.	Assicurazione dell'associazione
ART. 30.	Devoluzione del patrimonio
ART. 31.	Disposizioni finali
ART. 32.	Norma transitoria

ART. 1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato:

<<...ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUTURA **CON L'ACRONIMO APS FUTURA ETS**), assume la forma giuridica di associazione, (**non riconosciuta**¹), apartitica e acconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in C/da Castiglione nel comune di MISSANELLO (PZ).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.²

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro

¹ Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene attraverso l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche presso la Regione Veneto o la Prefettura.

² Obbligo declinare in maniera specifica le finalità perseguite, affinché risultino in armonia con l'associazione

familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio -sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanei diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e succ. modif.;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale per le persone meno abbiette, persone non autosufficienti, persone interessate da specifiche patologie psichiche, persone richiedenti asilo politico o di rifugiato, minori sia assi nazionali che migranti non accompagnati, donne vittime delle violenze alla quale deve essere rivolta protezione anonima, persone di età minorile anche non autosufficienti;
- programmi di intervento sociale mediante l'acquisizione di immobili, sia attraverso la stipulazione di contratti di locazione, sia mediante l'acquisto da destinare a residenza assistita;
- erogazione all'interno della residenza assistita di servizi durante le 24 ore utili e necessari per la vita quotidiana della comunità residente (organizzazione di corsi specializzati per l'apprendimento di nuovi mestieri: giardinaggio, cucina, trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari);
- organizzazione anche in occasione di particolari periodi dell'anno di mercatini volti alla raccolta di ogni genere finalizzati alla beneficenza;
- la promozione di attività sportive dilettantistiche e di attività motorie in genere per favorire la buona salute fisica delle persone, anche disabili, favorendo il loro inserimento in eventi sportivi, sia a livello locale che nazionale.
- promozione di residenza assistita per l'accoglimento di madri e bambini nella fase antecedente l'ottenimento della autorizzazione a rifugiata o visto di soggiorno;
- la gestione di casa famiglia per disabili, anche mentali, per permettere agli stessi di convivere in un contesto autonomo. A tal fine l'associazione promuove la socializzazione dei soggetti disabili con le persone anziane facenti parte della casa famiglia a loro dedicate;
- l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e strumentale alle precedenti per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sia direttamente che in collaborazione con altri Enti Pubblici o privati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 328/200.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6. Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.³

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione⁴ su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nei libri degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni⁵, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea⁶ in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

³ Previsione facoltativa che discende dalla presenza nella compagine associativa di associazioni di promozione sociale. Il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non deve superare il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Previsione che comporta la definizione di criteri di funzionamento che consentano un corretto esercizio dei diritti delle diverse tipologie di associati.

⁴ L'ammissione degli associati può essere deliberata da altro organo associativo

⁵ Disposizione derogabile, può essere previsto un lasso di tempo diverso (art. 23 comma 2)

⁶ Disposizione derogabile sia nei termini che nell'organo chiamato a pronunciarsi sull'istanza

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista⁷
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.⁸

L'associato che contravviene gravemente⁹ ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea¹⁰ con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

⁷ E' comunque ammessa una previsione diversa a condizione che sia più favorevole e quindi il termine di tre mesi può essere ridotto ma non aumentato (ad esempio votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione)

⁸ È facoltativo disciplinare la modalità di comunicazione e da quando ha effetto la dichiarazione di recesso.

⁹ Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del Codice civile gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato solo per gravi motivi (disposizione prevista per le associazioni riconosciute, applicabile anche alle associazioni non riconosciute)

¹⁰ In alternativa la delibera può essere assunta da altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg. L'esclusione dev'essere ratificata dall'assemblea

- Organo di amministrazione¹¹
- Presidente
- **Organo di controllo** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- **Organo di revisione** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.¹²

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- **elege il Presidente dell'Associazione (in alternativa il Presidente può essere nominato dall'organo di amministrazione)**

¹¹ o Consiglio direttivo, nel qual caso tutti gli articoli afferenti devono essere coordinati

¹² O cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento



- Organo di amministrazione¹¹
- Presidente
- **Organo di controllo** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del D. Lgs 117/2017)
- **Organo di revisione** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del D. Lgs 117/2017)

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.¹²

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- **elege il Presidente dell'Associazione (in alternativa il Presidente può essere nominato dall'organo di amministrazione)**

¹¹ o Consiglio direttivo, nel qual caso tutti gli articoli afferenti devono essere coordinati

¹² O cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;¹³
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;¹⁴
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza¹⁵.

ART. 13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria¹⁶ modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati¹⁷ e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati¹⁸.

ART. 15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione (può anche essere denominato Consiglio direttivo) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

¹³ Previsione da stralciare nel caso la competenza sia attribuita all'organo di controllo

¹⁴ Previsione da eliminare nel caso la competenza sia attribuita all'organo di amministrazione

¹⁵ L'elenco può essere integrato

¹⁶ L'associazione può prevedere anche la seconda convocazione ma non può derogare le maggioranze previste per la prima

¹⁷ In alternativa scegliere tra 2/3 o metà più uno, ma è necessaria comunque una maggioranza qualificata

¹⁸ maggioranza inderogabile, disposta dal Codice civile per le associazioni riconosciute (applicabile anche alle associazioni non riconosciute).

L'organo di amministrazione è composto da numero...03... membri¹⁹ eletti dall'assemblea tra persone fisiche associate.²⁰

Dura in carica per n. ...03.... anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. ... mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- elegge il Presidente dell'associazione (in alternativa può essere nominato dall'Assemblea)
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione degli associati,²¹
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.²²
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea²³ assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea²⁴ a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

¹⁹ precisare il numero dei consiglieri: è opportuno che sia superiore a tre e dispari, al fine di facilitare la gestione delle deliberazioni.

²⁰ In alternativa al numero fisso può essere prevista una fascia che determini un numero minimo e massimo oppure indicare dagli enti associati, tra i propri associati.

²¹ aggiungere anche l'esclusione degli associati a meno che la competenza non sia attribuita all'assemblea se la competenza non è riservata all'assemblea. L'elenco può essere integrato.

²² o dall'organo di amministrazione

²³ o dall'organo di amministrazione al proprio interno

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordin amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art del D. Lgs. 117/2017.²⁵

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di cor amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisi legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro²⁶.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezi e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento d operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017²⁷ ed è formato da revisore contabile iscritto al relativo registro.

²⁵ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

Disposizione da inserire nel caso l'associazione non disciplini l'organo di revisione legale dei conti

²⁶ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.

Stralciare l'articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all'organo di controllo (al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1). In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

ART. 19. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati²⁸ tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro ...30...²⁹ giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente³⁰

ART. 20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21. I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

²⁸ Al termine "associati" può essere aggiunto "e degli aderenti" quando tra gli associati ci sono associazioni (art. 32 co 1)

²⁹ Individuare un congruo periodo di tempo

³⁰ Individuare a quale organo attribuire la competenza

ART. 22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite provenienti, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi³¹ dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti adottati dall'associazione.

³¹ Disposizione derogabile che può prevedere un termine diverso per l'approvazione, tenuto conto che entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunque depositato al RUNTS. Se l'associazione modifica il termine, deve procedere con l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.

ART. 27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29. Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.³²

ART. 31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

³² Obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del registro, quando il Runtis sarà operativo